

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A

Il Presidente Federale

- preso atto che innanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C è pendente procedimento disciplinare nei confronti della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., incardinato con atto di deferimento del 15.05.2007 prot. 1900/440pf/SP/en;
- ravvisata l'esigenza di dare sollecita conclusione al suddetto procedimento nella eventuale fase di appello, in quanto il relativo esito potrebbe anche avere incidenza sulla classifica finale del Campionato di serie C2 girone A;
- visto l'art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

l'eventuale procedimento di appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C riguardante il procedimento sopra indicato sarà così regolato:

- a) la decisione della Commissione Disciplinare potrà essere impugnata da quanti ne avranno diritto entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione della stessa con Comunicato Ufficiale della Lega Professionisti Serie C;
- b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione d'Appello Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;
- c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:
 - la Segreteria della Commissione d'Appello Federale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Commissione stessa nel giorno da quest'ultima fissato;
 - le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Commissione d'Appello Federale le relative ricevute;
 - le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Commissione d'Appello Federale;

- le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione d'Appello Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro le 24 ore successive al ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione d'Appello Federale.

d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:

- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione d'Appello Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
- entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione d'Appello Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete